

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI
VALEVOLE PER L'ANNO 2025**

Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1997;
- gli artt. 274 e seguenti della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025;

1. L'imposta comunale per l'anno 2025 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta.

A) Richiesta d'acconto

- totale dell'acconto

Termine di pagamento

30 aprile 2025

oppure

- 1^a rata esigibile al 01.04.2025

30 aprile 2025

- 2^a rata esigibile al 01.06.2025

30 giugno 2025

- 3^a rata esigibile al 01.08.2025

31 agosto 2025

B) Rata a conguaglio

dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria.

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato al tasso del 0.10%.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
5. Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
8. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.— non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse remunerativi degli artt. 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025.
10. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.
11. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 6. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 4.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore il 1. gennaio 2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC. Essa si applica nell'anno civile 2025 per le imposte dovute per l'anno fiscale 2025.

Per gli anni fiscali antecedenti sono applicati i tassi d'interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il vice sindaco:  Daniele Bianchi		La vice segretaria:  Tatiana Morelli
--	---	--

Publicata agli albi comunali dal 16 gennaio 2025 al 17 febbraio 2025.